

LA GARANZIA DELLO STATO

Un importante elemento che rende unica BancaStato

“Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti da mezzi propri”.

Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino, Art. 4

La legge di istituzione

“Lo Stato risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti da mezzi propri”. È questo il contenuto dell’articolo 4 della Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino: un fattore che differenzia ampiamente BancaStato dalla concorrenza.

Ma cosa significa, nel concreto, “garanzia dello Stato”? È semplice: nella remota eventualità che BancaStato dovesse fallire, la Repubblica e Cantone Ticino si farebbe carico di risarcire gli impegni contratti precedentemente dall’Istituto e non coperti dai mezzi propri di quest’ultimo.

Ebbene, cosa comprende la nozione di “impegni”? Per una banca è un impegno (e per questo è evidenziato tra le poste passive del suo bilancio) la liquidità depositata o investita dalla clientela nella banca stessa (conto corrente, conto risparmio, deposito a termine, etc...).

I clienti di BancaStato godono della garanzia dello Stato per i propri averi depositati

- Nei conti della categoria PRIMA, vale a dire quelli “transazionali” (inclusi i conti metallo)
- In quelli della categoria SICURA, ovvero quelli destinati al risparmio
- E per le obbligazioni emesse dall’Istituto (non subordinate)



Una specificità di BancaStato

La Banca dello Stato del Cantone Ticino è una banca speciale: si differenzia dalla concorrenza non solo per la qualità dei suoi prodotti e servizi, per la grande conoscenza del territorio e la spiccata prossimità con i ticinesi, ma anche per l’offerta della garanzia dello Stato. Quest’ultimo fattore si aggiunge e si spinge più in là rispetto a quanto previsto dalla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, secondo la quale in caso di fallimento della propria banca di riferimento il rimborso dei depositi privilegiati (vale a dire quelli intestati a nome del cliente) è garantito sino a un importo di 100 mila franchi. Una sicurezza data dal “sistema di garanzia dei depositi”, che prevede che qualora gli attivi dell’istituto non dovessero bastare, le banche e i commercianti di valori mobiliari coprirebbero la differenza.

Per i clienti di BancaStato, ribadiamo, non vi sono invece limiti di rimborso: possono dormire sonni tranquilli.

Avete delle domande in merito? Non esitate a:

- contattare il vostro consulente di fiducia;
- rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato;
- telefonare a linea DIRETTA al numero 091/803 71 11 (lu-ve; 08.00/18.00);
- consultare il sito www.bancastato.ch